Dott.ssa PAOLA MACRI'
NOTAIO
Viale dell'Arte n.66 - ROMA
Tel. 06.59.18.347

Repertorio N. 29370 Fascicolo N. 6773

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, addì quindici del mese di novembre in Roma e nel mio studio a Viale dell'Arte n. 66 alle ore dodici e minuti quaranta

- 15 novembre 2004 h. 12,40 -

Innanzi a me Dott.ssa Paola Macrì, Notaio in Roma ed iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni alla quale l'infranominando Comparente, col mio consenso, ha rinunciato, ricorrendo gli estremi di legge, è comparso il signor:

- TIRIOLO FRANCESCO, dirigente, nato a Catanzaro il 29 marzo 1951, e per la carica domiciliato ove appresso nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società "FISE SERVIZI - Società a Responsabilità Limitata Unipersonale", con sede in Roma a Via del Poggio Laurentino n. 11, capitale sociale interamente sottoscritto e versato Euro 10.200,00=, iscritta al R.E.A. di Roma con il n. 903076, numero di iscrizione al Registro Imprese e codice fiscale 05570001007.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria della predetta Società, regolarmente convocata per oggi, in quest'ora e luogo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il medesimo Presidente del Consiglio d'Amministrazione signor Tiriolo Francesco il quale, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, constatato che è presente, per delega che rimarrà agli atti della società, l'intero capitale sociale di Euro 10.200,00= portato dall'unico socio Associazione "FISE - FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI" con sede in Roma; che dell'Organo amministrativo è presente sè medesimo Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Consigliere Lorenzo Gradi, il tutto come meglio risultante dal foglio di presenza che, debitamente firmato, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal Comparente; che il socio intervenuto è regolarmente iscritto nel libro soci; dichiara validamente costituita, la presente assemblea per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto al nuovo diritto societario come disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e dal decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 7.

Sul punto posto all'Ordine del Giorno il Presidente fà presente all'assemblea che è interesse della società adeguare l'attuale statuto alle nuove norme inderogabili disciplinanti le società a responsabilità limitata ed all'uopo in presenza di quorum costitutivo e deliberativo idoneo propone di non

procedere ad un mero adeguamento limitatamente alle clausole dell'attuale statuto incompatibili con le norme inderogabili, ma di cogliere l'occasione per riformulare interamente lo statuto adeguandolo al vigente diritto societario come disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 7, lasciando invariati, comunque, denominazione, e ammontare del capitale sociale della società stessa.

A questo punto, dopo che il Presidente ha dato lettura ed illustrato distintamente il testo delle nuove norme statutarie, proposte all'approvazione dell'assemblea, l'assemblea stessa dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità dei presenti delibera di abrogare il vigente statuto sociale e sostituirlo con il seguente:

"STATUTO della Società "FISE SERVIZI - Società a Responsabilità Limitata" Unipersonale

ART.1.) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "FISE SERVIZI - Società a Responsabilità Limitata" Unipersonale.

ART.2.) La società ha sede in Roma.

L'indirizzo della sede ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese è in Via del Poggio Laurentino n. 11.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere in Italia o all'estero succursali, agenzie, unità locali comunque denominate, depositi, uffici, stabilimenti e

dipendenze, compete ai soci la decisione di istituire modificare o sopprimere sedi secondarie.

E' altresì facoltà dell'Organo Amministrativo il trasferimento della sede legale della Società all'interno del Comune di Roma.

E' competenza dell'Assemblea della Società istituire nuove sedi secondarie o trasferire la sede legale al di fuori del Comune di Roma.

ART.3.) La durata della Società è illimitata.

ART.4.) La Società ha per oggetto la diffusione, la promozione, lo sviluppo, la qualificazione delle attività delle imprese operanti nel comparto dei servizi, in particolare nei settori produttivi rappresentati dalla Federazione Imprese di Servizi (FISE), associazione di categoria aderente alla Confindustria.

In particolare, e a titolo esemplificativo, la società potrà, anche avvalendosi di terzi, commercializzare i seguenti servizi:

a) la stampa, la pubblicazione e la diffusione di riviste, manuali, cataloghi, indagini di mercato, mezzi audiovisivi, redazione di articoli, inserti pubblicitari, il tutto con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani;

b) la promozione e/o l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni di interesse dei settori anzidetti;

c) l'assistenza per l'avvio di nuove attività imprenditoriali

nei settori anzidetti e per il loro consolidamento;

d) la promozione e la gestione di iniziative volte a favorire la conoscenza e l'applicazione della normativa comunitaria;

e) l'addestramento e la formazione di personale aziendale anche tramite convenzioni con enti, istituzioni, società, organizzazioni competenti;

f) l'attuazione, lo sviluppo e la promozione di iniziative per la certificazione di qualità delle imprese;

g) l'organizzazione e la gestione di attività amministrative e contabili di interesse aziendale, anche attraverso centri di elaborazione dati;

h) la raccolta di dati e nozioni al fine di svolgere attività di ricerca che rientrino nell'ambito di interesse dei settori anzidetti;

i) la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese operanti nei settori anzidetti tramite azioni di assistenza all'elaborazione di piani e programmi aziendali e interaziendali, o specifici progetti di attività anche tramite convenzioni con enti, organizzazioni, associazioni, imprese, professionisti;

l) la promozione e lo svolgimento di iniziative per favorire le azioni di innovazioni di processo, prodotto, organizzazione, mercato, attraverso studi e ricerche;

m) l'utilizzo degli strumenti normativi locali, nazionali, comunitari, sovrazionali, per la realizzazione delle finalità

previste dal presente statuto;

n) la realizzazione di accordi, Joint - Ventures, partecipazioni con enti, organizzazioni, associazioni, soggetti esteri nazionali e sovranazionali per raggiungere l'oggetto sociale nel territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.

Il tutto avvalendosi comunque, se necessario, dell'opera di professionisti abilitati per legge, i quali eserciteranno la relativa attività in nome proprio e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 della Legge 23 novembre 1939 n. 1815:

la società, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, amministrative, finanziarie, bancarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma), mobiliari (con l'esclusione, ovviamente, delle attività regolate dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1), immobiliari ed ipotecarie necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale, con possibilità altresì di assumere, non ai fini di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in altre Società con analoghe finalità, nonchè di contrarre mutui e prestare fidejussioni garanzie reali e/o personali per obbligazioni altrui.

ART.5.) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione del valore minimo di 1 (un) Euro o multipli di

1 (un) Euro.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni dei soci potranno essere successivamente determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo in ogni caso quanto previsto dal 1° comma dell'art. 2473 cod. civ.

Nell'ipotesi prevista della mancata esecuzione dei conferimenti si applica l'art. 2466 c.c. ed è consentita in mancanza di offerte per l'acquisto la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Nel rispetto delle disposizioni della legge in materia, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della Società del corrispondente importo di denaro presso la Società.

I soci possono decidere, salvo per il caso dell'art. 2482 ter del codice civile, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci

dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del Codice Civile.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART.6.) Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro soci.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

ART.7.) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi

secondo le disposizioni seguenti.

Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte la propria quota, dovrà previamente, per mezzo di lettera raccomandata a/r, offrirla in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto, allegando alla lettera raccomandata offerta irrevocabile del terzo da cui risultino con chiarezza i suddetti elementi.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera raccomandata dovrà essere manifestato l'impegno incondizionato di acquistare tutta la quota o la parte posta in vendita alle stesse condizioni offerte dal terzo. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, la quota da trasferirsi verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

La qualifica di socio, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

ART.8.) In caso di morte di uno dei soci subentrerà per gli eredi una sola persona, designata dagli stessi, quale loro mandatario con poteri illimitati, alla quale spetterà l'esercizio dei diritti sociali.

ART.9.) Ai soci spetta il diritto di recedere nelle ipotesi e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

In riferimento a quanto previsto al precedente art. 3) è espressamente previsto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 secondo comma con preavviso di almeno dodici mesi da comunicarsi alla società a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso sarà efficace nei confronti della Società solo dopo il decorso del suddetto termine di preavviso.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità

del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10.) L'esclusione del socio avviene unicamente nei modi espressamente previsti per legge.

ART.11.) In caso di recesso o di esclusione del socio, la partecipazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale, il tutto secondo quanto previsto per legge.

ART.12.) Qualora l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi del-

l'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori, devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART.13.) La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis comma secondo c.c.

ART.14.) La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri da esercitarsi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri

Alle " A " all'atto
Rep. N. 29370/6773

FOGLIO DI PRESENZA DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' "FISE SERVIZI - Società a responsabilità limitata" unipersonale del 15 novembre 2009

Consiglio di Amministrazione

- TIRIOLO FRANCESCO - Presidente

- GRADI LORENZO - Consigliere

Socio

- "FISE - FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI" con sede in Roma

per delega

NOTAIO IN ROMA
ANTONIO PAOLA MAGRI

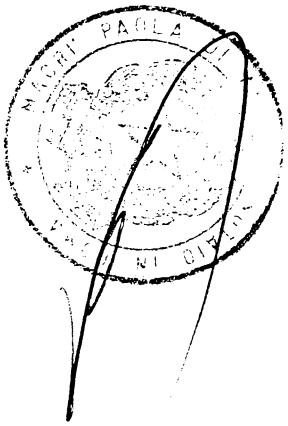

di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

ART.15.) Per introdurre, modificare o sopprimere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

ART.16.) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per

qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

ART.17.) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessarie ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

ART.18.) Qualora esista un Consiglio di Amministrazione, questi elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice-presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi membri o i sindaci effettivi se nominati.

Il consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

In mancanza di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.19.) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresi la rappresentanza legale della società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nominando quindi uno o più amministratori delegati.

ART.20.) Qualora vengano nominati due o più amministratori la stessa assemblea delibererà di affidare loro l'amministrazione disgiuntamente oppure congiuntamente.

In tali casi, salvo quanto previsto all'art. 2475 c.c. ultimo comma, si applicheranno rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c..

ART.21.) All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle

sue funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione dei compensi.

ART.22.) Al presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Unico o agli Amministratori spetta la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Per gli atti relativi, nonchè per tutti quelli occorrenti alla esecuzione delle delibere consiliari, il presidente ha firma libera.

ART.23.) L'Organo Amministrativo ha inoltre facoltà di nominare e revocare direttori e procuratori predeterminandone i poteri, le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, le retribuzioni o i compensi, nonchè può nominare uno o più preposti all'esercizio dell'impresa commerciale nei modi di legge.

ART.24.) Qualora sia obbligatorio per legge, o lo ritenga opportuno, la società provvederà a nominare il Collegio Sindacale o un revisore nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti presso il registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I Sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dall'art. 2477 la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

ART.25.) Il collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis codice civile ed esercita il controllo contabile della società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale o sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART.26.) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma codice civile;

g) la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

ART.27.) Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART.28.) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo Art.29., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 31 del presente statuto sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART.29.) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 26 lettere d), e) ed f) nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto sociale, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2364 del codice civile.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulta legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i

sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le adunanze delle assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in assemblea di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria), i luoghi audio e/o video col-

legati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

ART.30.) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART.31.) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-

fetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Il tutto comunque ai sensi di legge e dell'art. 2372 c.c..

ART.32.) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART.33.) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei pre-

senti.

Nei casi previsti dal precedente articolo 26 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o l'unanimità dei voti.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente atto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368 comma 3 del Codice Civile.

ART.34.) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione agli utili a ciascun socio spettante, salvo diversa decisione dei soci.

Il prossimo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.

ART.35.) La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

b) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

c) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 - ter c.c.;

d) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

e) per deliberazione dell'assemblea;

f) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART.36.) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Organo dei Dottori Commercialisti della provincia in cui la società ha la sede legale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ART.37.) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sociale si fa riferimento alle norme previste dal codice civile."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore tredici e minuti dieci.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho

letto al Costituito il quale a mia domanda, dichiara di approvarlo ed in fede con me Notaio lo firma nei modi di legge.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questi otto fogli, bollati a norma di legge, occupa facciate ventotto e righe due della ventinovesima.

F.to Francesco Tiriolo

" Paola Macrì Notaio

Registrato a ROMA 6 il 22-11-2004
al N° _____ Vol. _____ Atti PUBBLICI
IL DIRETTORE
F.to Negrisia

Copia conforme al suo originale atto ed allegato "A" in esso, munito delle debite firme che, previa collazione, si rilascia per uso amministrativo.

Roma, diciassette dicembre duemilaquattro

MACRI' PAOLA NOTAIO IN ROMA